

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01945 del 27/02/2015

Proposta n. 2417 del 20/02/2015

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Cave - Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo su terreni di proprietà dei Sigg. D'Ottavi Aurette Giulia, Luca e Luigi Raimondo mediante imposizione del canone di natura enfiteutica, a favore del Comune medesimo.

Proponente:

Estensore	DI DOMENICANTONIO ANTONIETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Cave – Liquidazione del diritto di uso civico di pascolo su terreni di proprietà dei Sigg. D'Ottavi Aretta Giulia, Luca e Luigi Raimondo mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica, a favore del Comune medesimo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332 ed in particolare l'art. 12 che prevede che il fondo sia lasciato per intero al proprietario seppur col peso di un canone annuo ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 29/01/2014 con prot. n. 53102 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di liquidazione dell'uso civico di pascolo redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci gravante, a favore della popolazione del Comune di Cave, su terreni di proprietà dei Sigg. D'Ottavi Aretta Giulia, Luca e Luigi Raimondo
- in data 04/04/2014 con nota prot. n. 204825 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con la nota prot n. 965 del 27/01/2015 il Comune di Cave ha comunicato che gli atti istruttori come sopra indicati, in conformità della legge sono stati regolarmente depositati, pubblicati notificati agli interessati e che avverso gli stessi non sono state prodotte opposizioni ne reclami;

VISTO il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cave per i terreni di che trattasi dal quale emerge che essi ricadono in “Zona Agricola E1” del vigente P.R.G.;

RITENUTO che trattasi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà dei Sigg. D'Ottavi Aretta Giulia, Luca e Luigi Raimondo

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica, a favore del Comune di Cave, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci come di seguito individuati:

Proprietario	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €
		Fg.	Part.IIIa		
D'OTTAVI Aretta Giulia n. a Roma il 07/06/1945, C.F.: DTTRTG45H47H501T D'OTTAVI Luca n. a Roma il 23/06/1967, C.F.: DTTLCU67H23H5010 D'OTTAVI Luigi Raimondo n. a Roma il 05/10/1951 C.F.: DTTLRM51R05H501W	Cave	5	1840 1842 1843	0.60.01 0.27.23 0.78.00	41,31
			TOTALE	1.65.24	41,31

con l'imposizione di canone annuo di natura enfiteutica di Euro 41,31 (quarantuno/31)) a cui corrisponde un capitale di affrancazione di Euro 4.131,00 (quattromilacentotrentuno/00);

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare l'uso civico di pascolo gravante, su terreni di proprietà privata siti nel territorio comunale di Cave ed in appresso identificati, di cui alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di:

Proprietario	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €
		Fg.	Part.IIIa		
D'OTTAVI Aretta Giulia n. a Roma il 07/06/1945, C.F.: DTTRTG45H47H501T D'OTTAVI Luca n. a Roma il 23/06/1967, C.F.: DTTLCU67H23H5010 D'OTTAVI Luigi Raimondo n. a Roma il 05/10/1951 C.F.: DTTLRM51R05H501W	Cave	5	1840 1842 1843	0.60.01 0.27.23 0.78.00	41,31
			TOTALE	1.65.24	41,31

mediante l'imposizione di canone annuo di natura enfiteutica di € 41,31 (quarantuno/31), a favore del Comune di Cave.

- I terreni di cui sopra si debbono considerare liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati da un canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione sin dal 2014, sino alla sua affrancazione.
- Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della proprietà.
- Il presente atto è adottato nell'interesse del Comune di Cave, quale soggetto titolare dei diritti civici, affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici in favore dei Sigg. D'Ottavi Aretta Giulia, Luca e Luigi Raimondo con il quale risponde in solido per gli aspetti fiscali e tributari, dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare, indipendentemente dalle risultanze catastali, il presente atto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni.

In caso di affrancazione del canone come sopra stabiliti, i corrispondenti capitali versati dovranno essere depositati presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica

destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dei proprietari dei terreni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani